

**2 0 0 8**



**Seminario  
interdisciplinare  
sul tema  
Etica, economia e  
diritto**

**Genova, 12 dicembre 2008**

**Veronica Gaffuri**

**Etica, economia e diritto: il  
lavoro minorile**

**SOMMARIO:** 1. Inquadramento concettuale – 2. Il lavoro minorile -  
2.1. Analisi economica – 2.2. L'insufficienza della risposta normativa-  
2.3. La soluzione etica – 3. Conclusioni

**1. Inquadramento concettuale**

Se si volesse riassumere in una frase lo stato attuale del rapporto intercorrente tra etica, economia e diritto, si potrebbe dire che “l'etica interviene come strumento di regolazione dell'economia affiancandosi e, in parte, sostituendosi al diritto”. Si tratta di una affermazione semplicistica e apparentemente poco innovativa, ma degna di essere analizzata più approfonditamente in quanto rispecchia l'esito di un processo evolutivo, storico, sociale e ideale, che da un iniziale netta distinzione tra i tre saperi approda ad una loro inscindibile connessione.

In realtà, esaminando il rapporto tra economia e diritto, da un lato, ed etica dall'altro, si rileva che mentre il diritto, imbrigliato da una concezione giuspositivistica di impronta statualistica, ha sempre mantenuto fino alla crisi dello Stato nazionale un chiaro distacco dall'etica; non è stato altrettanto per l'economia che nasce nel pensiero di Aristotele, ripreso in seguito da diversi teorici di epoca più recente, in stretto dialogo con l'etica ed insieme a questa inserita nella catena gerarchica delle scienze che termina con la politica, il cui fine ultimo è il raggiungimento del bene umano collettivo.

Anche in riferimento alla relazione tra economia e diritto, rileva sottolineare che il loro attuale legame<sup>1</sup> appare rimandare a quello sussistente nell'epoca precedente alla rivoluzione industriale, fino alla nascita dei moderni Stati nazionali<sup>2</sup>, periodo in cui l'economia mercantile era fortemente giuridizzata e i rapporti economici erano regolati da un diritto universale, la *lex mercatoria*<sup>3</sup>.

Alla luce di questa divergente soluzione iniziale è interessante analizzare il percorso con il quale si è giunti all'interconnessione delle tre scienze, con l'ausilio delle teorie economiche, sociologiche e giuridiche che hanno sviscerato tali fenomeni.

Con riguardo alla scienza economica in particolare, nonostante lo slancio iniziale verso l'etica<sup>4</sup>, si assiste ben presto alla progressiva emancipazione dell'economia dall'etica<sup>5</sup>, che risponde alla necessità sentita dagli economisti di conferire all'economia una dignità scientifica, fondata sulla razionalità strumentale. Nella seconda metà del novecento, il libertarismo e la teoria economica neoclassica hanno infatti promosso la concezione di autosufficienza morale dell'economia, nella quale il profilo etico sarebbe insito nel coordinamento spontaneo delle azioni individuali in un'economia di mercato. La teoria neoclassica si connota, in particolare, per la considerazione del mercato come realtà storica e autonoma rispetto ai meccanismi giuridici e alle istituzioni politiche e come mezzo originario e dominante di allocazione ottima delle risorse, che regola l'iterazione e coordinamento tra i soggetti economici individuali in concorrenza perfetta.

- 
- 1 Degno di nota nel panorama attuale è inoltre la nascita dell'analisi economica del diritto, che propone l'economia come strumento per la risoluzione di problemi giuridici, prospettando quindi il diritto in posizione subordinata rispetto all'economia.
  - 2 L'affermazione del principio di statualità del diritto causa il distacco inevitabile dall'economia.
  - 3 F. Galgano, *Lex mercatoria*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol.V, *Aggiornamento*, Giuffrè, Milano, 2001, pp.721 e ss.
  - 4 La stessa visione di Adam Smith, che si ricorda per la sua *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni* (1776) come precursore degli moderni studi di economia, non può essere considerata prescindendo dalla sua *Teoria dei sentimenti morali* (1759), che rivela la sua preoccupazione per i risvolti etici del comportamento umano anche nella sfera economica.
  - 5 Tale concezione si radica prima ancora che negli economisti nel pensiero di Bernard Mandeville che nella sua favola delle api propone il soddisfacimento dei bisogni individuali come il mezzo necessario per il raggiungimento del benessere della collettività.



## **Scuola di Dottorato in Diritto 2008**

Da tale dottrina prende le distanze l'istituzionalismo<sup>6</sup>, teoria economica sviluppatasi a partire dai primi anni 20 del secolo scorso in America, che pone al centro della sua analisi le “istituzioni”, da intendersi non solo come le singole organizzazioni concrete (quali famiglia, stato, impresa, associazioni, sindacati) inseparabili dagli individui, che in esse trovano la dimensione per rapportarsi tra loro, ma anche come “azione collettiva in controllo dell'azione individuale”. Le definisce in questi termini John Commons, insigne rappresentante dell'istituzionalismo tradizionale, che critica appunto della dottrina neoclassica sia la sua attenzione esclusiva nei confronti dell'azione economica individuale in dispregio di quella collettiva; sia la sua mancata considerazione del sistema giuridico come fattore essenziale del mercato, anche quest'ultimo da considerarsi un'istituzione<sup>7</sup>. Secondo Commons, gli individui, in quanto membri di organizzazioni, sono parte di “transazioni” che costituiscono non solo il luogo ideale della mediazione tra volontà umane, ma l'unità di misura fondamentale dell'intreccio tra economia e diritto. La transazione, che fuoriesce dallo schema statico del contratto e si può rapportare anche a quell'area di relazioni economiche che sfuggono ad una identificazione, esplicita elementi di imprevedibilità che influiscono sul sistema delle relazioni contrattuali e quindi sull'organizzazione del mercato e sul grado di concorrenza. In questo sistema, le istituzioni hanno il ruolo fondamentale di dettare le regole che siano in grado di strutturare gli esiti delle negoziazioni. In particolare, la transazione di contrattazione, che riguarda il trasferimento di proprietà e diritti tra soggetti giuridicamente uguali, richiede che l'azione individuale avvenga all'interno di un gruppo controllato da regole di funzionamento e che il rispetto di tali ultime sia garantito dalla presenza di un arbitro dotato di poteri sanzionatori, che ha il compito di valutare la legittimità del potere economico in base al parametro del “valore ragionevole”. Con tale espressione non si intende il valore determinato dalla legge, ma quello che deriva dall'interazione tra una prassi economica e sociale in continua modificazione e la concezione del diritto in continua evoluzione.

In relazione all'individuazione degli strumenti regolativi del mercato, appare doveroso ricordare quella parte della sociologia sostenitrice di una nozione di regolazione decentralizzata che non si connette all'intervento legislativo dello Stato nell'economia, ma a “meccanismi di controllo sociale o di influenza che riguardano tutti gli aspetti del

---

6 P. Barrotta-T. Raffaelli, *Epistemologia ed economia. Il ruolo della filosofia nella storia del pensiero economico*, Torino, UTET, 1998, pp.178-219.

7 L. Ammannati, *Diritto e mercato. Una rilettura delle loro attuali relazioni alla luce della nozione di “transactions” di Commons*, in <http://www.unisi.it/lawandeconomics/>

comportamento”; e promotrice di una visione innovativa del rapporto tra diritto e regolazione, che non aderisce ad una mera sovrapposizione tra i due, ma che mira a fornire una nozione di regolazione comprensiva sia di norme sia di istituzioni e cultura<sup>8</sup>.

Nell'analisi del dibattito in questione, alle teorie economiche vengono ad affiancarsi ed ad intrecciarsi la teoria etica del consequenzialismo e quella opposta dell'etica deontologica.

Il consequenzialismo<sup>9</sup> è la teoria etica normativa che assume come fattore esclusivo determinante della moralità di un atto o di una regola la bontà delle sue conseguenze. Si distinguono due versioni di consequenzialismo: quello dell'atto, che considera le conseguenze che la violazione dell'atto provoca nel caso specifico; e quello della regola, che estende la valutazione delle conseguenze derivanti dalla violazione di un atto ad una serie di atti analoghi. Sebbene debba respingersi ogni tentativo di identificare il consequenzialismo con l'utilitarismo, si può affermare che le varie forme di utilitarismo difendono, sul piano normativo, una teoria consequenzialista. Secondo l'utilitarismo, la bontà delle conseguenze è data dal piacere o dalla soddisfazione delle preferenze. In particolare, Jeremy Bentham sostiene che solo se il piacere è buono, si dovrà cercare di conseguire la maggiore quantità possibile e che la valutazione morale passa attraverso il calcolo di tale quantità. Sarà, quindi, morale l'azione che produce il miglior saldo positivo di conseguenze; non contano le disposizioni e le intenzioni del soggetto, ma il dovere di massimizzare la felicità complessiva. Il consequenzialismo non pone limiti al raggiungimento dei risultati migliori, anche qualora ciò significhi far del male a delle persone, profilo quest'ultimo ampiamente criticato dalla deontologia.

L'etica deontologica sostiene, invece, che la bontà delle conseguenze non sia l'unico fattore moralmente rilevante, in quanto, essendo taluni atti intrinsecamente sbagliati, il raggiungimento di buoni risultati è soggetto a dei limiti, tra i quali spicca quello “ di non nuocere alle altre persone”. Mentre il consequenzialismo si preoccupa dei risultati indipendentemente da come vengono conseguiti, la deontologia si concentra sulla moralità delle azioni, mettendo in primo piano l'autonomia, la dignità umana, le libertà base, la verità. Tuttavia, se la deontologia più ortodossa ritiene che i limiti non debbano essere violati qualsiasi sia l'ammontare delle conseguenze; il filone moderato

---

8 M. Raiteri, *Diritto, regolazione, controllo*, Milano, Giuffrè, 2004, 202-255.

9 A. Corradini, *Cos'è il consequenzialismo? Proposta per una classificazione sistematica*, 1994, in EAD., *Studi sul formalismo nell'etica analitica*, Milano 1996, pp. 89-115; G. Samek Lodovici, *L'utilità del bene. Jeremy Bentham, l'utilitarismo e il consequenzialismo*, Milano 2004



## **Scuola di Dottorato in Diritto 2008**

sostiene che i limiti possano essere violati per il raggiungimento di risultati buoni o per evitare quelli cattivi. Sebbene il filone moderato si conformi alle prevalenti intuizioni morali, non ha il rigore metodologico della scienza economica. Proprio al fine di sopperire a tale mancanza alcuni studiosi<sup>10</sup> hanno proposto, combinando la metodologia economica, in particolare lo standard di analisi dei costi-benefici, e la deontologia morale, di incorporare i limiti morali nei modelli economici con il risultato di migliorare l'analisi economica del diritto come teoria normativa e descrittiva.

Ha criticato fortemente l'equiparazione tra utilitarismo e consequenzialismo Amartya Sen<sup>11</sup>, che ha elaborato una nuova teoria capace di incorporare nella valutazione delle conseguenze anche la considerazione delle libertà e diritti fondamentali. L'insigne filosofo ritiene, in linea con il filone consequenzialista, che la valutazione morale dell'azione debba tenere conto anche delle conseguenze prodotte, ma che non si esaurisca nelle sole considerazioni teleologiche. La sua proposta teorica è quindi quella di produrre una teoria deontologica che tenga conto delle "conseguenze", prendendo in considerazione il rispetto dei diritti anche nella valutazione delle conseguenze<sup>12</sup>. Ispirandosi all'Etica Nicomachea di Aristotele e alla teoria dei sentimenti morali di Smith, Sen ripropone quell'iniziale interdipendenza tra economia ed etica, rigettata dall'economia classica, che recupera il diritto come linea di congiunzione.

Valutando congiuntamente i principi base della teoria economica neoclassica e dell'istituzionalismo, dal punto di vista economico-sociologico, e quelli inerenti al rapporto consequenzialismo-deontologia, dal punto di vista propriamente filosofico, e proiettandoli nella realtà socio-economica attuale, si può affermare con certezza che non si possa dar credito a concezioni avulse dall'etica o che comunque cercano di smascherare sotto le vesti dell'etica la dimensione pura della libertà di mercato.

Sul piano più prettamente giuridico, ma in linea con la critica di Sen al consequenzialismo utilitarista, si pone il pensiero di John Rawls che può essere considerato il precursore di una svolta etica nel campo della scienza giuridica. In un panorama giuridico segnato dalla perdita della potestà di imperio dello Stato nazionale, dall'emergere di una concezione comune di diritti umani, dallo sviluppo del commercio

---

10 E. Zamir, B. Medina, *Law, Morality, and Economics: Integrating Moral Constraints with Economic Analysis of Law*, in *California Law Review*, 2008, pp. 323 e ss.

11 A. Sen, *Etica ed economia*, Roma-Bari, Laterza 2002.

12 F. Biondo, *È possibile una valutazione consequenzialista dei diritti? La teoria morale di Sen tra valutazione teleologica e vincoli deontologici*, in *Diritto&questioni pubbliche*, 2002, pp.74-96

internazionale, dal dialogo tra le diverse esperienze giuridiche e dalla moltiplicazione delle fonti di produzione del diritto all'interno degli ordinamenti dei singoli Stati; e in un contesto socioeconomico dominato dalla necessità di eliminare ogni ostacolo normativo interno allo sviluppo di attività economiche da parte delle imprese sul piano nazionale, Rawls, agli inizi degli anni 70', nella sua opera "*Teoria della giustizia*"<sup>13</sup>, tenta di far fronte al declino della teoria giuspositivistica con il superamento della netta distinzione tra etica e diritto. In contrasto alla concezione utilitarista, Rawls individua come centrale allo studio della filosofia politica non la questione del bene comune, ma la questione della giustizia. Secondo la sua concezione, definire la giustizia secondo il criterio della soddisfazione e della realizzazione di ciò che è stato preventivamente definito come bene, potrebbe portare a delle conseguenze ingiuste e controintuitive. In questo senso la valutazione morale non si esaurisce nell'individuazione delle conseguenze migliori che un'azione può produrre, ma deve tenere conto dei diritti delle persone. La sua teoria della giustizia, che propone una visione di giustizia come equità, si avvicina a una concezione deontologica, in base alla quale le concezioni del bene devono essere definite entro i limiti di ciò che è giusto (cioè equo), e non viceversa. Affinché i principi di giustizia possano essere considerati equi, questi devono nascere da un accordo originario che postula un'equità delle condizioni di stipulazione e, quindi, una posizione originaria di eguaglianza. In tale condizione originaria, gli individui devono stabilire le regole principali della società in cui vivranno sotto "un velo di ignoranza", ossia senza sapere quale sarà il posto che occuperanno in tale società, i propri talenti, le proprie caratteristiche psicologiche e i propri valori; condizione, secondo Rawls, ottimale perché gli individui possano decidere quali siano i principi di equità.

Il complesso delle teorie esposte, di certo non esaustivo dell'intera gamma di concezioni esistenti a proposito della tematica in oggetto, mostrano come sia indispensabile trattare congiuntamente l'aspetto dell'economia, dell'etica e del diritto al fine di spiegare ciascuno di essi. Sebbene le diverse teorie nascano in ambiti distinti, economico o filosofico-etico o giuridico, l'analisi fatta propria da una specifica concezione non può prescindere dall'interconnessione tra le tre scienze.

Delineato il quadro teorico della relazione reciproca di etica, economia e diritto, la presente relazione è finalizzata ad analizzare il fenomeno del lavoro minorile che si presta ad essere esaminato sotto i profili anzidetti.

---

13 J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 1982.



## ***2. Il lavoro minorile***

### ***2.1. Analisi economica***

Negli ultimi decenni il fenomeno della globalizzazione, concretizzatosi nella liberalizzazione su scala mondiale degli scambi commerciali e delle attività economiche, ha comportato il “trionfo mondiale dell'economia capitalistica”, ossia l'economia ha assunto un ruolo di assoluta preminenza rispetto al diritto e alla politica.

In tale contesto il lavoro minorile, la cui origine si colloca nell'ambito del settore industriale nel periodo dell'industrializzazione degli Stati di appartenenza dei minori, si diffonde ad altri settori e viene usato come forza lavoro preminente a basso costo soprattutto nei casi di delocalizzazione della produzione delle grandi multinazionali in Paesi in via di sviluppo.

Gli economisti<sup>14</sup> hanno dimostrato che il lavoro minorile risulta inefficiente e dannoso, sia nel breve sia nel lungo periodo, non solo ai lavoratori stessi e alle loro nazioni, ma anche all'economia mondiale. Considerando che nell'attuale economia globale la sola risorsa economica che rimane relativamente stabile entro i confini di una nazione è la forza lavoro e che il benessere di quest'ultima determina il benessere della nazione, il lavoro minore non produce alcun risultato efficiente, in quanto, pur costituendo i minori una porzione della popolazione occupata in lavoro produttivo, il loro impiego in lavori pesanti riduce la possibilità che essi vengano a costituire la generazione futura di lavori adulti. L'impiego in lavori pesanti determina, infatti, rispetto al minore lavoratore, un peggioramento delle sue condizioni fisiche e una mancata possibilità di istruzione, e, sul piano collettivo, un ostacolo al futuro sviluppo delle capacità del capitale umano, con la conseguente perpetuazione di una sottoclasse di lavoratori privi di educazione.

Nonostante tali risultati preoccupanti, i minori continuano a costituire la forza di lavoro prevalente in quanto le condizioni di povertà della famiglia e la mancanza di alternative, quali l'educazione, impediscono loro di uscire da tale circolo vizioso.

Tuttavia, alcuni economisti<sup>15</sup>, ritengono che la permanenza della piaga del lavoro minorile non sia da ricondurre al fenomeno della

---

14 H.D. Hindman, C. G. Smith, *Cross-Cultural Ethics and Child Labor Problem*, in *Journal of Business Ethics*, 1999, pp. 21-33.

15 E. Edmonds, "Does Child Labor Decline with Improving Living Standards?" in *Journal of Human Resources*, 2005, pp. 77-99; E. Edmonds, N. Pavcnik, *The Effect of Trade Liberalization on Child Labor*, in *Journal of International Economics*, 2005, 401-419; Edmonds, E. and N. Pavcnik, *Child*

globalizzazione, che avrebbe, invece, l'effetto di aumentare la domanda di lavoro, di innalzare il reddito delle famiglie e quindi di diminuire le condizioni di povertà disincentivando l'impiego dei minori come risorsa nei processi produttivi. Essendo, tuttavia, gli effetti positivi della globalizzazione riscontrabili solo nel lungo periodo, una risposta più immediata, fornita da tali studiosi, consisterebbe nel miglioramento della qualità dei servizi di istruzione e formazione dell'infanzia e nello sviluppo di schemi di incentivazione finanziaria destinati alle famiglie più povere. Non sarebbe, inoltre, da sottovalutare l'efficacia dell'aumento della facilità di accesso a canali di credito, come il microcredito, che potrebbero avere l'effetto di ridurre l'impatto disastroso di casi di improvvisa caduta del reddito sulle famiglie povere.

Considerata la prova di inefficienza del lavoro minorile fornita dagli economisti, il legislatore nazionale e gli Stati, sul piano internazionale, hanno cercato di eliminare o comunque regolamentare tale situazione.

## **2. L'insufficienza della risposta normativa**

Come già emerso nell'analisi teorica iniziale, il fenomeno della globalizzazione<sup>16</sup>, superato il condizionamento derivante dalla pluralità degli ordinamenti giuridici statali, ha contribuito a determinare la crisi della sovranità dello Stato nazionale, a causa dell'impossibilità di governare su piano nazionale i processi economico-sociali verificatisi su scala mondiale. La *lex mercatoria*, che dominava i rapporti commerciali fino alla nascita degli Stati nazionali per poi essere sostituita da codici di commercio prodotti da queste nuove realtà statuali, ritorna a dominare lo scenario attuale del commercio globale<sup>17</sup>.

In realtà, sebbene la questione dell'abuso del lavoro minorile si collochi all'interno delle dinamiche dell'attività di impresa, la normativa di riferimento sviluppatasi a livello nazionale e internazionale non si concentra su tale specifico contesto, ma cerca piuttosto di bilanciare interessi diversi e talora antitetici del bambino: quello a lavorare e quello a non essere maltrattato; ossia di creare le condizioni perché il "*child work*", il lavoro che legittimamente il

---

*Labor in the Global Economy*, in *Journal of Economic Perspectives*, 2005, pp. 199-220.

16 G. Perone, *Globalizzazione e diritto del lavoro: sfide e possibili risposte*, in *Dir. Lav.*, 2001, pp. 389-414; F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna 2005, p.43.

17 F.Marella, *La nuova lex mercatoria. Principi Unidroit ed usi del contratto del commercio internazionale*, in *Trattato di diritto commerciale*, Galgano, Padova 2003.



## Scuola di Dottorato in Diritto 2008

minore può svolgere, non si trasformi in “*child labour*”, ossia in una forma di sfruttamento di tale lavoro<sup>18</sup>.

Percorrendo l'evoluzione normativa del fenomeno nel panorama giuridico italiano, è significativo sottolineare che già prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il lavoro minorile era stato oggetto di alcuni provvedimenti legislativi, finalizzati ad impedire gli sfruttamenti eccessivi di tale forza lavoro

L' art.37 della Costituzione<sup>19</sup> che, al 2° comma rinvia alla legislazione ordinaria la determinazione del limite minimo di età per poter svolgere un lavoro salariato, al 3° esprime la necessità di garantire una tutela differenziata per il lavoro minorile. Se, in realtà, si prevede uno specifico intervento del legislatore statale per regolare compiutamente il fenomeno, è rilevante che già a livello costituzionale si esprima l'intento di salvaguardare il minore da eventuali situazioni di sfruttamento lavorativo e di garantirgli un adeguato livello di istruzione. A tal proposito è doveroso ricordare altre disposizioni costituzionali (quali gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 Cost.) che sanciscono la necessità di incentivare l'opportunità di istruzione e qualificazione professionale che tendano a promuovere il più completo sviluppo professionale e sociale dei minori e di raccordare l'attività lavorativa con le esigenze di sviluppo fisico.

Sul piano legislativo<sup>20</sup> ha costituito una prima applicazione del dettato costituzionale la L. 977/1967, modificata dal d.lgs. n.345/1999, nella quale per la prima volta si distingue il lavoro femminile da quello minorile e che prevede il soddisfacimento di due presupposti perché si possa instaurare a norma di legge un rapporto di lavoro con minori: l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico e il compimento del quindicesimo anno di età, innalzato al sedicesimo nell'ultimo provvedimento normativo del 2006 (art. 1, c. 622/623/624, L. 296/2006). Tuttavia, le spinte più significative alla creazione di un quadro normativo finalizzato alla protezione del minore, provengono dal panorama internazionale . Già la Dichiarazione Universale dei diritti umani contiene numerose previsioni riferibili al lavoro minorile,

---

18 V.C. Blengino, *Il lavoro infantile e la disciplina del commercio internazionale*, Milano, Giuffrè, 2003, p.49 e ss.

19 Treu, *Commento ai commi 2° e 3° dell'art. 37 Cost.*, in Comm. della Cost. Branca, Bologna, 1979; M.L. De Cristofaro, voce “*Lavoro minorile*”, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1990; G. Assante, P. Giannino, F. Mazziotti, *Manuale di diritto minorile*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 194-211.

20 R. Di Mauro, *L'eliminazione delle peggiori forme dello sfruttamento del lavoro minorile: l'impegno internazionale e nazionale*, in *Lav. e Prev. Oggi*, 2000, pp. 1073-1091; M. Cavallo, *Lavoratori eccellenti. Piccoli schiavi di un'economia perversa*, Milano, FrancoAngeli, 2000, pp. 31-50.

tra cui il diritto all'educazione e il diritto a non subire lavoro forzato. In seguito, la Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 176/1991, riconosce, all'art.32, il diritto del bambino ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e il diritto a non essere costretto in alcun modo a svolgere attività lavorative che siano suscettibili di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, e la necessità a tal fine di diffondere la scolarizzazione e la formazione professionale. Sebbene tale Convenzione abbia segnato una tappa importante nel processo di riconoscimento della dignità del bambino quale soggetto di diritti, lo strumento più significativo in tale ambito, che mostra l'impegno costante dell'OIL a tutela dei minori, è costituito dalla Convenzione OIL n.183 del 1973 sull'età minima per l'assunzione all'impiego, significativa perché, nel prevedere che l'età minima specificata dai singoli ordinamenti non dovrà essere inferiore a quella in corrispondenza della quale si termina la scuola dell'obbligo né, in ogni caso, inferiore ai 15 anni, pone un paletto essenziale allo svolgimento del *child work*; e dalla Convenzione OIL n.182 del 1999<sup>21</sup>, alla quale è allegata la Raccomandazione n. 190, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, ratificata in Italia con la L. 148/2000. La Convenzione n.182, invita gli Stati non solo a prendere misure volte all'eliminazione del *child labour*, ma, mostrandosi sensibile alle radici economiche del fenomeno, a promuovere la cooperazione internazionale come mezzo per arginare la povertà, quale causa principale del lavoro minorile<sup>22</sup>.

Nonostante la convergenza verso una condanna globale del lavoro minorile, lo strumento legislativo si è dimostrato inefficiente ed insufficiente a rispondere in termini reali allo sfruttamento del lavoro minorile, che rappresenta un fenomeno allo stato attuale ancora diffuso e che rimane in molti casi un "fenomeno nascosto" confinato a settori illegali di molte economie, anche di quelle più avanzate. Il diritto si è dimostrato uno strumento rigido e incapace di cogliere i rapidi mutamenti storici, sociali ed economici che hanno coinvolto inevitabilmente anche il fenomeno in esame, ormai chiamato a confrontarsi con una realtà globalizzata. Si è, quindi, tentato di dare una soluzione alternativa a quella tradizionale, per lo meno per quella parte del lavoro minorile che si sviluppa nei confini

---

21 M. Cutilo, *La Convenzione OIL n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile ed all'azione immediata per la loro eliminazione: un passo importante contro lo sfruttamento dei minori*, in *Riv. Internaz. Diritti dell'uomo*, 1999, pp.721-729

22 R. Nunin, *Il lavoro dei minori: interventi recenti internazionali e interni*, in *Riv. Giur. Lav. Prev. Soc.*, 2000, pp. 1073-1092.



## Scuola di Dottorato in Diritto 2008

della realtà d'impresa, facendo affidamento su strumenti regolativi diversi dal diritto. Sono proprio quegli strumenti, nati nel contesto degli approcci istituzionalistici comuni alla scienza economica e sociologica, che paradossalmente vengono a costituire la via privilegiata per la protezione dei diritti sociali in generale e, nello specifico, dei bambini lavoratori.

### 2.3. La soluzione etica

Risiede nell'insufficienza del diritto, considerato nella sua staticità e sterile autonomia rispetto agli altri saperi, la ragione dell'approdo all'etica. Con il diffondersi del mercato globale e l'insufficienza degli strumenti governativi idonei a regolare il fenomeno, è emerso il concetto di "responsabilità sociale di impresa" e di "etica di impresa"<sup>23</sup>. Con tali locuzioni si abbraccia la visione della scienza economica moderna che assegna all'attività economica "un codice etico genetico", ove lo scambio assurge come strumento per la più alta soddisfazione dei bisogni umani e il raggiungimento del bene comune.

Secondo alcuni studiosi<sup>24</sup>, che propongono una concezione filosofico-etica, la nozione "responsabilità sociale di impresa" aderirebbe, da una parte, al principio consequenzialista proprio dell'utilitarismo; dall'altra, al paradigma rawlsiano, che consente di

---

23 Per un inquadramento del fenomeno della responsabilità sociale di impresa v. A. Baldassarre, *La responsabilità etico-sociale dell'impresa privata*, in G. Conte (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, LATERZA, bari, 2008; V. Buonocore, *Etica degli affari, impresa etica e impresa socialmente responsabile*, in G. Conte (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, LATERZA, bari, 2008; V. Buonocore, *Etica degli affari e impresa etica*, in *Giur. Comm.* 2004, 2002, pp.181 e ss.; G. Catturi, *Intervento*, in A. Riccaboni (a cura di), *Etica ed obiettivi di impresa*, CEDAM, Padova, 1995; G. Conte, *La disciplina dell'attività di impresa tra diritto etica ed economia*, in G. Conte (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, LATERZA, bari, 2008; E. D'Orazio, *L'etica degli affari in Italia: dalla riflessione teorica agli sviluppi recenti nella istituzionalizzazione dell'etica dell'impresa*, in *Politeia*, LXVI, 2002, p.112; L. Gallino, *L'impresa irresponsabile*, Einaudi, Torino 2005; G. Oppo, *Diritto dell'impresa e morale sociale*, in *Scritti giuridici*, vol.VI, CEDAM, Padova 2002, p.257 sgg.;

24 A. Tursi, *Responsabilità sociale dell'impresa, etica d'impresa e diritto del lavoro*, in *Lav. e Dir.*, 2006, pp.65-82; L. Sacconi, *Responsabilità sociale come governance allargata di impresa: una interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione*, in G. Rusconi, M. Dorigatti (a cura di), *La responsabilità sociale di impresa*, Franco angeli, Milano, 2004; G. Samek Lodovici, *La felicità del bene*, Vita e pensiero, Milano, 2004.

considerare il patto stipulato con gli stakeholders<sup>25</sup>, sotto il velo d'ignoranza, come la garanzia dell'equità delle relazioni reciproche.

In realtà, la natura della responsabilità sociale di impresa è oggetto di un interminabile dibattito tra i sostenitori dell'etica utilitarista e quelli dell'etica deontologica. I primi privilegiano le differenze locali, culturali, sociali, religiose, politiche ed economiche nell'applicare la loro visione morale, con il rischio, però di legittimare l'uso di pratiche nei paesi in via di sviluppo considerate moralmente ripugnanti dalle avanzate norme culturali occidentali. I deontologi si muovono, invece, nel senso di estendere le verità morali universali a culture aliene alle logiche e costumi occidentali, con il pericolo di sconfinare nell'imperialismo morale. In questo dibattito di matrice teorica, assume rilievo la concezione del pragmatico Donaldson<sup>26</sup> che, fondendo insieme la visione teleologica e deontologica, abilita il mercato globale a rimanere fedele alla moralità occidentale senza cadere nell'etnocentrismo ed a riconoscere le diversità culturali senza cadere nel relativismo etico. Secondo la sua concezione che si basa sulla comparazione tra pratiche etiche della nazione d'origine e quelle della nazione ospitante, l'obiettivo di tollerare le diversità culturali è perseguibile se è possibile condurre affari nella nazione ospitante senza intraprendere pratiche biasimevoli come il lavoro minorile.

Al di là del dibattito sulla natura della responsabilità sociale d'impresa, è bene analizzare gli strumenti regolativi<sup>27</sup> che caratterizzano la realtà dell'impresa-etica. Alla regolamentazione tradizionale di carattere strettamente giuridico si sostituiscono codici di condotta, sistemi di certificazione mediante marchi sociali, adozione di clausole sociali.<sup>28</sup>

Per codice di condotta, o codice etico<sup>29</sup>, si intende l'insieme delle regole di comportamento che l'impresa volontariamente si impegna a

---

25 Per stakeholders si intendono lavoratori, consumatori, fornitori, investitori, appaltatori, pubblici poteri, azionisti e investitori nell'esercizio della loro attività produttiva.

26 T. Donaldson, *The Ethics of International Business*, NY, Oxford University Press, 1989.

27 Tra le diverse scuole di *regulatory theory* si ricorda l'approccio anglosassone di J. Braithwaite, P. Drahos, *Global business Regulation*, Cambridge University Press, Cambridge 2000 e l'approccio continentale di R. Boyer, Y. Saillard (a cura di), *Régulation Theory: The State of the Art* (1995)

28 Per una migliore approfondimento di tali strumenti si veda M. Ferraresi, *Responsabilità sociale delle imprese: il ruolo del diritto del lavoro*, in *Dir. relazioni industriali*, 2004, pp. 391-415; A. Gambino, *Etica dell'impresa e codici di comportamento*, in *Iustitia*, 2006, pp. 261-275; A. Perulli, *Diritto del lavoro e globalizzazione*, Padova, Cedam, 1999.

29 A. Perulli, *Diritto del lavoro e globalizzazione*, cit., pp. 261-335; G. Conte, *Codici etici e attività di impresa nel nuovo spazio globale di mercato*, in *Contratto e impresa*, XXII, 2006, pp.131 e ss.



## Scuola di Dottorato in Diritto 2008

rispettare nei confronti degli stakeholders nell'esercizio della propria attività produttiva al fine di accrescere la responsabilità sociale. Si distinguono in codici interni, ossia regole di comportamento elaborate da una impresa per i propri dipendenti, e codici esterni, cioè documenti elaborati da soggetti esterni all'impresa (organizzazioni internazionali, autorità governative, ma anche privati e organizzazioni non governative) finalizzati a garantire il rispetto di standard internazionali di tutela dei diritti sociali fondamentali. Il problema del lavoro minorile è maggiormente affrontato dai codici delle organizzazioni internazionali, governative e non, che da quelli delle imprese. Tali codici prevedono sia regole specifiche relative al lavoro minorile, come il requisito dell'età minima; sia meccanismi per conformarvisi, incluso il monitoraggio e il tipo di sanzioni in caso di violazioni. Tuttavia, studi relativi all'utilizzo dei codici di condotta<sup>30</sup> mostrano che è limitato il numero di imprese multinazionali che adotta nei propri codici disposizioni relative al lavoro minorile e che l'imposizione di sanzioni troppo severe in caso di mancato rispetto delle regole potrebbe aver effetti controproducenti, peggiorando la situazione di bambini, costretti a trovarsi lavoro altrove, spesso in settori non legali. In ogni caso, il ruolo delle multinazionali può essere importante nel creare uno standard di condotta responsabile tale da influenzare altre imprese, nel tentativo di sostenere gli sforzi internazionali indirizzati all'eliminazione del lavoro minorile con l'adozione di programmi volti a migliorare le condizioni di lavoro, l'educazione e la salute dei bambini.

La certificazione sociale dei prodotti è stata definita come *“the words and symbols on products which seek to influence the economic decisions of one set of stakeholders by providing an assurance about the social and ethical impact of a business process on another group of stakeholders”*. Il marchio sociale ha, quindi, la funzione di assicurare che i beni e i servizi siano prodotti in condizioni eque e rispettose dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, incidendo in tal modo sulle situazioni di sfruttamento di questi ultimi. In particolare i diversi programmi di certificazioni hanno la caratteristica comune di promuovere la tutela del lavoro minorile. Per garantire l'operatività di questo strumento sono indispensabili il ricorso ad un sistema di controllo, meglio se esterno, per monitorare il rispetto da parte delle imprese degli impegni assunti nell'entrare in questo circuito e la promozione di campagne di informazione dirette a sensibilizzare i consumatori riguardo al

---

30 A. Kolk, R.V. Tulder, *Child labor and Multinational Conduct: A Comparison of International Business and Stakeholder Codes*, in *Journal of Business Ethics*, pp. 291-301.

significato dell'adozione di marchi sociali<sup>31</sup>. Alcuni programmi di certificazione più avanzati, rivolti alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, prevedono anche misure a sostegno dei bambini sottratti al lavoro e alla loro educazione. I limiti dell'utilizzo di questo strumento sono, tuttavia, legati al grado di affidabilità delle procedure di verifica, al livello di notorietà del marchio e correlativo interesse dei consumatori all'acquisto di prodotti etici e al limitato novero dei diritti fondamentali dei quali si cerca di offrire la protezione.

La “clausole sociali”<sup>32</sup> sono invece “peculiari norme aventi ad oggetto i diritti sociali internazionalmente riconosciuti che gli Stati e, conseguentemente, le imprese devono rispettare per poter godere di determinati benefici indotti dalla liberalizzazione del commercio internazionale ovvero per evitare di incorrere in vere e proprie sanzioni economiche”. Se i limiti riguardanti l'utilizzo di codici di condotta e clausole sociali sono da ricondurre all'affidabilità dei sistemi di controlli, l'uso delle clausole sociali è stato criticato<sup>33</sup> come strumento di “protezionismo mascherato” perché avrebbe l'effetto di bloccare gli scambi con i Paesi in via di sviluppo a vantaggio dei Paesi industrializzati. Clausole sociali che prevedono l'esclusione del lavoro minorile senza l'adozione congiunta di programmi di scolarizzazione, reinserimento sociale e sostegno economico alle famiglie, potrebbero, inoltre, avere l'effetto negativo di indurre i minori, precedentemente impegnati lavorativamente, in condizioni sociali e lavorative peggiori.

Dall'analisi congiunta di tali “nuovi” strumenti regolativi si denota come la problematica del lavoro minorile, oggetto privilegiato della disciplina della “responsabilità sociale d'impresa”, trovi una risposta non risolutiva, ma di certo significativa in un'ottica di un contestuale miglioramento delle condizioni economiche generali.

Il pregio di questa innovativa forma di regolazione risiede nella valorizzazione dell'impresa come mezzo principale per la promozione dei diritti sociali delle persone che in essa impiegano la loro forza lavoro. Secondo tale nuova concezione non è lo Stato che si deve impegnare a promuovere i diritti dei lavoratori, ma è l'impresa stessa che deve essere coinvolta direttamente a tutelare i propri lavoratori e deve avere interesse ad agire in tale direzione. Si tratta di un cambio di prospettiva notevole, che, tuttavia, pur rispondendo alle lacune degli strumenti propriamente giuridici, non può comportare una loro totale sostituzione, ma piuttosto una loro integrazione ragionata.

#### **2.4. Conclusioni**

---

31 Ferraresi, *Responsabilità sociale delle imprese: il ruolo del diritto del lavoro*, cit., pp. 397-403

32 A. Perulli, *Diritto del lavoro e globalizzazione*, cit., pp. 2-75.

33 A. Perulli, *Diritto del lavoro e globalizzazione*, cit., p. 31 e ss.



### ***Scuola di Dottorato in Diritto 2008***

La considerazione della questione del lavoro minorile sotto il profilo economico, giuridico, etico porta a confermare l'assunto iniziale, che contestualizzato lo si può riformulare nei termini seguenti “gli strumenti regolativi, nati nell'ambito del concetto di responsabilità sociale di impresa, hanno posto un argine agli effetti distorsivi immediati dell'economia globalizzata tra i quali la tendenza allo sfruttamento del lavoro minorile, tentando di sostituire o meglio integrare le norme giuridiche nazionali e internazionali”.